



# UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

*Città Metropolitana di Venezia*

## AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 31 DEL 18/09/2021

<b>OGGETTO:</b>	MARTELLAGO MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DA SABATO 25 SETTEMBRE 2019 A MARTEDI' 05 OTTOBRE 2021 PER LA MANIFESTAZIONE "SAGRA DEL ROSARIO 2021. ORGANIZZATORE: COMUNE DI MARTELLAGO.
-----------------	---

### Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

**VISTE** le indicazioni espresse con Delibera della Giunta Comunale n.176 del 10.09.2021;

**RAVVISATA** la necessità di garantire le condizioni di sicurezza ed incolumità degli utenti della strada nonché dei partecipanti all'evento, adottando i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi e i pericoli per la circolazione;

**VISTI** gli artt. 5 comma 3°, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare l'art. 107;

**VISTO** il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Miranese n. 7 del 29/12/2020;

### ORDINA

**Le seguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale per lo svolgimento della manifestazione in oggetto indicata nel Comune di Martellago (VE) nelle date e orari sotto indicati o fino a cessate esigenze**

#### **DIVIETO DI TRANSITO DEI VEICOLI:**

- **da venerdì 24/09/2021** dalle ore 14.00 **a mercoledì 06/10/2021** alle ore 06:00, in **via Fapanni**, dall'intersezione con Piazza Vittoria all'intersezione con via Friuli, per lo svolgimento della Sagra del Rosario;
- **venerdì 01/10/2021** dalle ore 05:00 alle ore 14:30, in **via Friuli**, dall'intersezione con via Grimani all'intersezione con via Cazzari, incluso il parcheggio in via Grimani all'intersezione con via Friuli, e **via Lazio** dall'intersezione con via Friuli al parcheggio "Casa bianca", per il posizionamento del mercato settimanale;
- **domenica 03/10/2021** dalle ore 07:00 alle ore 20:00, in via Friuli dall'intersezione con via Roma all'intersezione con via Fapanni per il posizionamento di bancarelle;



# UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

*Città Metropolitana di Venezia*

**da venerdì 24/09/2019 a martedì 05/10/2019**, dalle ore 14:00 alle ore 23:00 di ogni giorno, in **via Friuli**, nel tratto compreso tra la via Roma e la via Fapanni, per lo svolgimento della Sagra del Rosario.

## **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI:**

- **da venerdì 24/09/2021** dalle ore 14:00 **a mercoledì 06/10/2021** alle ore 06:00, nelle seguenti strade:  
via Fapanni dall'intersezione con piazza Vittoria all'intersezione con via Friuli, area sosta in via Fapanni all'intersezione con via Friuli di fronte al civico 39 di via Fapanni (supermercati Maxi), via Friuli e via Milano (area di sosta intersezione con via Friuli), come da segnaletica posizionata in loco.

## **DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE:**

- **da venerdì 24/09/2021** dalle ore 14:00 **a mercoledì 06/10/2019** alle ore 06:00, in Via Grimani, dall'intersezione della stessa (tratto a senso unico) all'intersezione con via Fapanni.

L'area di svolgimento dell'evento dovrà essere completamente transennata e/o delimitata, in particolare nelle aree poste in corrispondenza di intersezioni e/o adiacenti alle aree destinate alla circolazione veicolare e segnalata con posizionamento di **"DIVIETO DI TRANSITO"**. La delimitazione dovrà essere tale da non creare situazioni di pericolo sia per i partecipanti alla manifestazione che per la circolazione veicolare e/o pedonale.

In considerazione dei divieti di transito nelle località interessate dall'evento, sarà necessario posizionare segnali di preavviso sulle citate vie con deviazioni sulle strade laterali, ultima traversa utile.

Compatibilmente con lo svolgimento della manifestazione, saranno esclusi dai provvedimenti di cui sopra i veicoli di Polizia, Soccorso e Antincendio, i mezzi della Protezione Civile, i veicoli direttamente interessati alla manifestazione e i veicoli dei residenti per accedere alle proprietà private, usando la massima prudenza.

Durante il periodo di validità di tali provvedimenti si devono intendere sospese eventuali autorizzazioni rilasciate in precedenza interessanti le aree oggetto di prescrizione.

Il responsabile dell'organizzazione provvederà a far sì che sia posizionata idonea segnaletica stradale in conformità al Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n. 495 /1992), atta ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente ordinanza e coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione; dovrà inoltre curare e sorvegliare, per la durata della manifestazione, eventuali manomissioni o spostamenti della segnaletica stradale provvisoria.

I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, riportandone il periodo di validità.

Nel caso vengano posizionate barriere/transenne mobili sulla strada, le stesse dovranno essere munite di pannelli rifrangenti di ostacolo in sede stradale e lanterne luminose secondo le indicazioni temporali previste dall'art. 153, comma 1 C.d.S.

A cura dell'organizzazione inoltre, dovrà essere garantita la possibilità di rimozione immediata delle strutture che possano impedire il transito ai veicoli di emergenza/soccorso in caso di loro intervento.

Il responsabile dell'organizzazione disporrà di un adeguato numero di preposti alla vigilanza, adeguatamente preparati e riconoscibili ed attuerà, per tutta la durata della manifestazione, le



# UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

*Città Metropolitana di Venezia*

misure di prevenzione necessarie per la pubblica incolumità secondo le linee guida del piano di sicurezza adottato.

La presente ordinanza sulla circolazione stradale non sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta o provvedimenti di competenza di altri Enti o Servizi comunali, necessari per lo svolgimento della manifestazione.

Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati a far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal C.d.S.

L'organizzatore dovrà assumersi ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alle persone o alle cose, anche di terzi, derivanti dallo svolgimento della manifestazione.

Al termine della manifestazione dovrà essere ripristinata la segnaletica esistente e l'area dovrà essere pulita e sgombera in modo da garantire il ripristino della circolazione stradale nella massima sicurezza.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale come indicata nel presente provvedimento.

A discrezione del personale di Polizia Locale, eventualmente impegnato nell'attività di vigilanza, potranno essere consentite deroghe ai citati provvedimenti oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale atte a salvaguardare l'incolumità pubblica ed il regolare svolgimento del mercato.

La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Miranese e all'Albo Pretorio del Comune di Martellago (VE).

## **DISPONE**

di inviare copia della presente a:

- Organizzatore: Comune di Martellago;
- Questura di Venezia;
- Prefettura di Venezia;
- Sezione Polizia Stradale di Venezia-Mestre;
- Compagnia Carabinieri di Mestre;
- Compagnia della Guardia di Finanza di Mirano;
- Comando Provinciale dei VV.FF. di Venezia;
- Stazione Carabinieri di Martellago;
- Direzione Sanitaria dell'AULSS3 Serenissima;
- Sala Operativa 118;
- Direzione Sanitaria di Dolo e Mirano;
- Pronto Soccorso di Dolo e Mirano;
- Uffici URP, Commercio e Manutenzione del Comune di Martellago;
- ACTV;

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 241/1990, è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione (L. n. 1034/1971) o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n. 1199/1971).

Ai sensi dell'art. 37 comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495/1992.



# UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

*Città Metropolitana di Venezia*

**Il Comandante del Corpo di Polizia Locale**

**Cittadin Michele / ArubaPEC S.p.A.**

*Documento sottoscritto con firma digitale*